



Data intervento	10 marzo 2017
Tipo di Intervento	Accordo aziendale
Settore	Industria Metalmeccanica
Dimensione d'impresa	1754
Finalità perseguite	Miglior utilizzo impianti e tempo di lavoro. Orario plurisettimanale.

Analisi

Al fine di fronteggiare le situazioni di afflusso discontinuo di ordini di produzione, cui conseguono periodi di maggiore o minore richiesta di capacità produttiva, l'accordo introduce un particolare sistema di orario plurisettimanale da calcolarsi su base biennale, in raccordo con un sistema di Banca delle ore già presente in azienda. In particolare, ferma restando la media settimanale pari a 40 ore, potranno essere attivate prestazioni aggiuntive per singola squadra pari ad un massimo di 128 ore nell'arco del biennio di riferimento, con un massimo di 48 ore settimanale; le ore così effettuate saranno compensate con periodi di prestazione di lavoro in riduzione, minimo settimanale di 32 ore, oppure con fermate settimanali collettive.

L'attivazione della flessibilità plurisettimanale sarà definita con apposito verbale a seguito di incontro con le RSU, da tenersi almeno 15 gg prima della data prevista per la medesima attivazione e comunque garantendo un preavviso minimo di 10 gg ai lavoratori coinvolti. Si tratta di un verbale meramente operativo finalizzato alla programmazione della turnistica che non presuppone alcun accordo con le RSU circa l'attivazione o meno dell'orario plurisettimanale.

Al termine di ciascun anno è prevista una verifica con le RSU sull'andamento dell'istituto dell'orario plurisettimanale; ulteriore momento di confronto in materia è previsto mensilmente mediante incontri di fabbrica, sede in cui sarà possibile apportare adattamenti con eventuale bilanciamento anche a livello di turni diurni e notturni.

Viene altresì previsto un particolare meccanismo di salvaguardia per i lavoratori che, per ragioni individuali e giustificate (ferie, malattia, infortunio, congedi, donatori), non dovessero trovarsi nelle condizioni di godere dei periodi di incremento o diminuzione; questi soggetti potranno effettuare il recupero della mancata flessibilità positiva anche in diverse aree dello stabilimento (laddove necessità tecnico-produttive e organizzative lo consentano) oppure, in subordine e al termine del biennio di riferimento, attraverso compensazioni ad esempio con RP, ore di ferie, banca delle ore.

Riferimento per informazioni: l.sensi@confindustriabergamo.it